



IL FISCO SEMPLICE u. 8

Per ulteriori chiarimenti e quesiti in materia rivolgersi a:
Settore Fiscalità d'Impresa
Tel. 06 5866 220 · E-mail tributario@confcommercio.it

L'ARGOMENTO DEL MESE

a cura di Vincenzo De Luca, Responsabile fiscale Confcommercio-Imprese per l'Italia

La questione fiscale in Italia ed alcune questioni urgenti da risolvere

1. La questione fiscale in Italia: alta pressione fiscale, elevata evasione fiscale, complessità degli adempimenti amministrativi

Nel 2016 la pressione fiscale del nostro Paese è stata pari al 42,9%. Un simile carico fiscale è impossibile da sostenere per qualsiasi sistema produttivo.

Inoltre, l'evasione fiscale ha contribuito in Italia a generare un sistema tributario squilibrato, farraginoso, complicato da capire e da gestire e, pertanto, estremamente costoso per le imprese e i professionisti che le assistono.

Basti pensare che, per i soli adempimenti fiscali, continuano ad essere necessarie **240 ore all'anno (pari a 30 giornate lavorative)**, ossia **85 ore** in più (**11 giornate**) rispetto alla media di **155 ore dei Paesi dell'Area Euro**.

Con questi numeri, non è un caso che nella comparazione internazionale l'Italia si collochi al **50° posto per il contesto favorevole nel "fare impresa"** e scenda al **126° posto relativamente ai tempi per pagare le imposte**.

Nell'ultimo anno si è registrato un miglioramento di 8 posizioni ma **l'Italia è ultima tra i 28 Paesi dell'Unione Europea** e la distanza con gli altri maggiori Paesi dell'Eurozona rimane elevata: il tempo necessario per pagare le imposte in Italia è del **31,9%** superiore alle **163 ore della media OCSE**, del **9,2%** superiore alle **218 ore della Germania**, del **42,1%** superiore alle **139 ore necessarie in Francia**.

Un sistema fiscale costruito su queste fondamenta è inevitabile che conduca a rapporti conflittuali tra Fisco e contribuenti-imprese e tra questi e gli organismi della fiscalità.

Inoltre, l'elevato ammontare di economia sommersa rende necessario trovare delle strategie efficaci ed efficienti di contrasto e prevenzione dell'evasione fiscale. Strategie che non possono ridursi nella sola richiesta nei confronti delle imprese e dei professionisti che le assistono di informazioni sempre più numerose e complesse, aumentando notevolmente gli oneri burocratici a carico delle aziende. In pratica, nel tempo si sono stratificate una serie di comunicazioni che comportano ingenti oneri amministrativi a carico delle imprese.

Per realizzare una concreta semplificazione fiscale occorre ridefinire dalle fondamenta il sistema fiscale del nostro Paese al fine di raggiungere un nuovo equilibrio in grado di coniugare semplificazione ed equità. A tal fine sarebbe necessario:

L'aforisma del mese

Considero un successo la giornata in cui, girando attorno al proprio asse, la terra non impone nuove tasse.

– Franklin Pierce Adams

- 1) il riordino in testi unici di tutte le disposizioni fiscali;
- 2) la stabilità nelle disposizioni che impongono gli adempimenti fiscali;
- 3) l'irretroattività delle disposizioni tributarie e la "costituzionalizzazione" dello Statuto del contribuente;
- 4) i controlli fiscali non devono incrementare gli oneri burocratici a carico delle imprese.

2. Alcune questioni urgenti da risolvere: Dopo una breve tregua è ricominciata una stagione caratterizzata da nuovi adempimenti tributari

Il decreto fiscale del 2016 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, due nuovi adempimenti per tutti i soggetti passivi IVA, ossia:

- › l'obbligo di comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute, con periodicità trimestrale (semestrale per il 2017);
- › l'obbligo di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, con periodicità trimestrale.

L'introduzione dei nuovi adempimenti a carico di imprese e lavoratori autonomi determina ulteriori oneri burocratici non compensati, se non in minima parte, dal riconoscimento di un esiguo credito d'imposta (**100 euro**).

Al fine di limitare i nuovi oneri a carico delle imprese – **quantificabili in un range fra i 300 euro ed i 500 euro annui per azienda** – è necessario, a decorrere dal 2018, ritornare ad un unico invio annuale dei dati delle fatture, fermo restando l'invio trimestrale dei dati delle liquidazioni IVA.

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare del 7 febbraio 2017, n. 1/E, ha precisato che le informazioni da trasmettere sono relative alle fatture emesse, indipendentemente dalla loro registrazione, comprese, pertanto, anche le fatture annotate o da annotare nel registro dei corrispettivi, come anche la trasmissione riguarda le fatture attive e/o passive di importo

inferiore a 300 euro, per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un documento riepilogativo.

Tale nuovo adempimento di comunicazione – in ordine alle due fattispecie sopra evidenziate – risulta estremamente oneroso per bar, ristoranti ed alberghi,

che registrano numerose fatture di piccolo importo nel registro dei corrispettivi, in quanto imporrebbe, a tali soggetti l'annotazione distinta per singola fattura anziché giornaliera e per totali.

Pertanto, sarebbe opportuno rendere facoltativa la comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute per le due fattispecie di fatturazione evidenziate, in quanto adempimento estremamente oneroso per le imprese interessate e le cui informazioni sono assolutamente inutili alla stessa Agenzia delle Entrate ai fini del contrasto dell'evasione IVA.

3. Alcune questioni urgenti da risolvere: Nel nuovo "regime di cassa" per le imprese in contabilità semplificata occorre consentire il riporto delle perdite

Il nuovo "regime di cassa" per le imprese in contabilità semplificata, introdotto nel nostro sistema fiscale a partire dal 1° gennaio 2017, non consente il riconoscimento fiscale del riporto delle perdite maturate in costanza di regime.

In assenza di tale riporto il regime risulta, praticamente, inapplicabile per moltissime imprese.

Va, quindi, data **urgente attuazione alla soluzione concordata da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" con il Governo** che prevede, a regime, di **uniformare i diversi regimi fiscali di riporto delle perdite**, ossia di estendere alle imprese individuali (sia a contabilità ordinaria sia a contabilità semplificata) il più favorevole regime di riporto delle perdite oggi previsto per le società di capitali, che possono dedursi le perdite subite senza alcun limite temporale.

L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

REGIME DELLA CEDOLARE SECCA - SANZIONE PER OMESSA O TARDIVA COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA PROROGA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE E APPLICABILITÀ DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 115/E del 1° settembre 2017

Con la Risoluzione n. 115/E del 1° settembre 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'applicabilità dell'istituto del ravvedimento operoso alla sanzione prevista nell'ipotesi di omessa o tardiva presentazione della comunicazione della proroga del contratto di locazione in regime di "cedolare secca" e sulle modalità di rinuncia all'aumento del canone, quale condizione per l'esercizio dell'opzione stessa.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che, in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, è prevista la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni.

A tale sanzione, è applicabile la disciplina del ravvedimento operoso e, dunque, ai fini del calcolo della sanzione, occorre tener conto del momento in cui viene sanato l'inadempimento.

Riguardo alle modalità di rinuncia all'aumento del canone, quale condizione per l'esercizio dell'opzione per la cedolare secca, l'Amministrazione finanziaria ricorda che, ai fini dell'efficacia dell'opzione, la rinuncia all'aumento del canone per l'intera durata del contratto deve essere comunicata al conduttore, tramite raccomandata, prima di esercitare l'opzione per la cedolare secca, a meno che tale rinuncia non sia già stata prevista nel contratto di locazione.

CUMULABILITÀ DEL CREDITO DI IMPOSTA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE CON IL SUPER AMMORTAMENTO

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 118/E del 15 settembre 2017

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 118/E del 15 settembre 2017, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla cumulabilità del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive con il super ammortamento.

Il dubbio circa la cumulabilità delle due misure è sorto dalla lettura della disposizione che prevede il divieto di cumulo del "bonus alberghi" con altre agevolazioni di natura fiscale.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive (di cui all'articolo 10, D.L. n. 83 del 2014) è cumulabile con la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (super ammortamento, ex articolo 1, commi da 91 a 94, della L. n. 208 del 2015), stante la finalità diversa delle due agevolazioni.



INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA) – PROGRAMMA DELLE ELABORAZIONI DEGLI ISA APPLICABILI A PARTIRE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2017

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 settembre 2017

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 settembre 2017, sono state individuati i primi 70 Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), che dovranno essere applicati a decorrere dal periodo d'imposta 2017. I nuovi 70 ISA riguarderanno circa 1,4 milioni di contribuenti. In particolare: 29 Indici riguardano il settore del commercio, tra cui il commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, articoli sportivi, giochi e commercio all'ingrosso di mobili; 17 Indici riguardano il comparto dei servizi, tra cui carrozzieri e meccanici, parrucchieri e barbieri, riparazione autoveicoli, motocicli e ciclomotori, ma anche intermediari immobiliari, ristorazione e villaggi turistici; 15 Indici riguardano le manifatture, tra cui la fabbricazione di articoli da viaggio, borse, la fabbricazione, lavorazione e trasformazione del vetro, calzature, prodotti in gomma; infine, 9 Indici riguardano le professioni, tra le quali quelle dei disegnatori grafici, dei geometri e degli studi legali.

I contribuenti che risulteranno "affidabili" ai nuovi ISA avranno accesso a significativi benefici premiali su più livelli. In particolare:

- › vengono esclusi gli accertamenti di tipo analitico-presuntivo;
- › viene limitata l'applicazione degli accertamenti basati sulla determinazione sintetica del reddito;
- › è prevista la riduzione dei termini per l'accertamento e l'esonero, entro i limiti previsti, dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d'imposta;
- › è previsto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 50.000 euro.



DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 23/E del 25 settembre 2017

Con la Circolare n. 23/E del 25 settembre 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla disciplina dettata dall'articolo 11 del D.L. n. 50 del 2017, recante la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado di giudizio.

In particolare, i chiarimenti hanno riguardato l'individuazione delle liti avverso atti dell'agente della riscossione, per le quali è possibile considerare come parte processuale anche l'Agenzia delle entrate, l'individuazione degli atti che possono essere oggetto delle liti agevolabili, la legittimazione a presentare la domanda di definizione, in caso di interruzione del processo per l'apertura del fallimento, la determinazione degli importi dovuti, il trattamento delle sanzioni e, infine, il perfezionamento della definizione, con riguardo alla litisconsorzio necessario e al diritto di rivalsa.

REGIME FISCALE DELLE LOCAZIONI BREVI

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 24/E del 12 ottobre 2017

Con la Circolare n.24/E del 12 ottobre 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti sul regime fiscale in materia di locazioni brevi, alla luce della specifica disciplina introdotta dall'art. 4 del D.L. n. 50 del 2017 e delle questioni emerse nel corso del tavolo tecnico di confronto con le associazioni di categoria e i principali operatori interessati.

In particolare, i chiarimenti hanno riguardato, in primis, la definizione di "contratto di locazione breve", ai fini dell'applicazione della disciplina in parola, i quali sono individuati sulla base delle caratteristiche dei soggetti, dell'oggetto e della durata.

L'Agenzia delle entrate ha soffermato la propria attenzione, poi, sull'individuazione degli intermediari coinvolti nella stipula dei contratti in parola e sugli adempimenti posti a loro carico, oltre che sulla trasmissione all'Amministrazione finanziaria dei relativi dati, quali il nome, cognome e codice fiscale del locatore, la durata del contratto, l'importo del corrispettivo lordo e l'indirizzo dell'immobile. Inoltre, il documento di prassi ha focalizzato l'attenzione sull'applicazione, all'atto del pagamento del corrispettivo al beneficiario (locatore), della ritenuta del 21 per cento sull'ammontare lordo, a titolo di ritenuta da versare all'erario, da parte degli intermediari che intervengono nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve.

Viene, infine, illustrato il regime fiscale dei contratti di locazione breve, per effetto del quale, il reddito derivante dai contratti in parola può essere assoggettato, per opzione del locatore, all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle eventuali imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione, laddove registrato.

RINUNCIA AL TRATTAMENTO DI FINE MANDATO (TFM) DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 124/E del 13 ottobre 2017

Con la Risoluzione n. 124/E del 13 ottobre 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in materia di trattamento di fine mandato (TFM) da parte degli amministratori di una società s.r.l.

In particolare, rispondendo ad un interpello da parte di un contribuente, l'Amministrazione finanziaria ha soffermato la propria attenzione sul trattamento fiscale da applicare alla rinuncia, da parte di amministratori sia soci che non soci, alle quote di TFM accantonate.

Nel caso della rinuncia al TFM da parte degli amministratori soci, se sussiste la volontà degli amministratori soci di apportare nuove risorse al patrimonio della partecipata e si è in presenza di crediti per il TFM dovuto a persone fisiche non esercenti un'attività di impresa, ad avviso dell'Amministrazione finanziaria, la società partecipata non dovrà tassare alcuna sopravvenienza attiva, ai sensi della nuova disciplina dettata dal comma 4-bis, dell'art. 88 del TUIR (introdotta dal D. Lgs. n. 147 del 2015).

Nel caso, invece, di rinuncia al TFM da parte degli amministratori non soci, troverà piuttosto applicazione la disciplina del comma 1, dell'articolo 88 - secondo cui si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite ed oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio o in precedenti esercizi – e, quindi, a seguito della rinuncia degli amministratori non soci, se la società istante ha dedotto le quote di TFM accantonate, dovrà assoggettare a tassazione una sopravvenienza attiva, mentre, in caso contrario, la rinuncia non avrà effetto fiscale.

L'ESPERTO RISPONDE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

SPESE DI TRASPORTO

DOMANDA Si chiede di conoscere il corretto trattamento Iva applicabile alle spese di trasporto di libri.

RISPOSTA In un contratto di compravendita, il trasporto delle merci determina un diverso trattamento Iva in base al soggetto che lo pone in opera, l'acquirente o il venditore.

Se il trasporto delle merci è effettuato dall'acquirente, sarà quest'ultimo a sopportarne il costo. Conseguentemente, esso non inciderà sul calcolo della base imponibile che appare in fattura e che è costituita dal prezzo delle merci.

Se, invece, il trasporto delle merci è effettuato dal venditore/editore si possono verificare due ipotesi:

- › l'editore effettua tale prestazione gratuitamente. In questo caso, in genere, egli ne tiene conto nella determinazione del prezzo di vendita delle merci. Le prestazioni gratuite di servizi effettuate da imprenditori sono imponibili se hanno valore unitario superiore a 25,82 euro.
- › il venditore effettua tale prestazione dietro pagamento di un corrispettivo. Tale corrispettivo deve essere esposto in fattura e concorre alla formazione della base imponibile Iva. In tal caso, ci troviamo di fronte ad una prestazione accessoria alla principale, ovvero la cessione dei beni, con la conseguenza che si applicano le disposizioni previste dall'art. 12 del DPR 633/72. In base al citato art. 12, le cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all'imposta ma seguiranno il trattamento Iva dell'operazione principale. Dunque, alle spese di trasporto libri si applicherà l'aliquota agevolata del 4% prevista dal n. 18) della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972 per la cessione di tali beni.



SISMA BONUS

DOMANDA Si chiede di conoscere se un centro commerciale in forma di condominio e situato in zona sismica 3 possa fruire del c.d. sisma bonus per gli interventi effettuati dallo stesso e non dai singoli immobili commerciali. Inoltre, viene chiesto se è possibile fruire dell'agevolazione per interventi autorizzati dal comune nel 2015 ma terminati e pagati nel 2017.

RISPOSTA Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nelle faq pubblicate sul proprio sito internet, ha chiarito che "Gli interventi di messa in sicurezza antisismica in un condominio non possono non interessare le parti comuni". Pertanto, il centro commerciale in questione potrà fruire delle agevolazioni solo per i lavori effettuati nelle parti comuni dell'edificio produttivo. Circa il secondo quesito, si legge sul sito internet del MIT che "Le spese devono essere sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. I lavori devono essere stati autorizzati dopo il 1° gennaio 2017".

Si ritiene, dunque, che nel caso di specie non possano essere fruite le agevolazioni di cui alla Legge di Stabilità 2017, essendo carente il requisito temporale dell'autorizzazione comunale (autorizzazione precedente al 1° gennaio 2017). Inoltre, dal momento che l'edificio produttivo è ubicato in zona sismica 3, non sarà possibile fruire neppure delle detrazioni in vigore fino al 31 dicembre 2016.

Per tali interventi, infatti, la guida dell'Agenzia delle Entrate sulle ristrutturazioni edilizie precisa che "Per interventi di adozione di misure antisismiche, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate tra il 4 agosto 2013 e il 31 dicembre 2016, è riconosciuta una detrazione pari al 65% delle spese effettuate entro il 31 dicembre 2016.

L'agevolazione può essere richiesta se:

- › l'intervento è effettuato su costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive;
- › l'immobile si trova in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2).



CREDITO D'IMPOSTA PER BONIFICA AMIANTO

DOMANDA Si chiede di conoscere se è corretto indicare nella dichiarazione dei redditi 2018 il credito d'imposta per bonifica amianto riconosciuto nel 2017 con riferimento a lavori effettuati nel 2016.

RISPOSTA L'art. 56, della Legge n. 221 del 2015, riconosce un credito d'imposta a tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano interventi di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

Il credito d'imposta, ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo, va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e in quelle relative ai periodi di imposta successivi finché se ne conclude l'utilizzo.

Il credito viene riconosciuto previa domanda ministeriale presentata dal 16 ottobre 2016 al 31 marzo 2017.

Premesso ciò, si ritiene corretta l'indicazione del credito d'imposta nella dichiarazione 2018 (periodo d'imposta 2017), a condizione che l'imprenditore abbia regolarmente presentato la domanda nei termini e ottenuto il riconoscimento del credito nel 2017.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 con il codice tributo istituito dalla Ris. n. 109/E dell'8 agosto 2017 dell'Agenzia delle Entrate ("6877" - "Credito d'imposta per interventi di bonifica dall'amianto - articolo 56, comma 1, legge 28 dicembre 2015, n. 221").



SEDE SECONDARIA IN ITALIA DI UNA SOCIETÀ ESTERA. ADEMPIMENTI FISCALI

DOMANDA Si chiede di conoscere se la sede secondaria, con sede in Italia, di una società di capitali estera, con sede in uno Stato UE, oltre agli adempimenti Iva, deve osservare gli obblighi relativi alla contabilità ordinaria, con relativo deposito del bilancio, e alla dichiarazione dei redditi per l'attività commerciale svolta in Italia.

RISPOSTA La disciplina dettata dagli articoli da 2507 a 2510 del Codice Civile, riguardante i soggetti non residenti, prevede che le società estere che stabiliscono in Italia una o più sedi secondarie siano soggette, per ognuna di queste sedi, alla pubblicità prevista dalla legge italiana per gli atti sociali (iscrizione nel Registro delle Imprese), nonché alle norme sulle scritture contabili, sui rapporti di lavoro e su eventuali autorizzazioni amministrative.

Pertanto, la sede secondaria sul territorio nazionale, di una società estera, deve essere assoggettata agli obblighi contabili vigenti nel nostro ordinamento.

Relativamente al deposito del bilancio in Italia, secondo le indicazioni uniformi delle Camere di Commercio, deve essere depositato il bilancio della società straniera, così come redatto e pubblicato presso lo Stato di appartenenza, e non quello della sede secondaria.

Per quanto attiene, infine, al profilo fiscale, la sede secondaria, se produce reddito in Italia, è considerata soggetto passivo d'imposta ed è, quindi, tenuta a tutti gli obblighi e adempimenti previsti per i contribuenti italiani, in particolare, la presentazione della dichiarazione IVA e della dichiarazione dei redditi, utilizzando i criteri previsti per le società di capitale.

INDENNITÀ SUPPLETIVA DI CLIENTELA. TRATTAMENTO FISCALE

DOMANDA Si chiede di conoscere il trattamento fiscale delle somme erogate a titolo di indennità di clientela, nell'ipotesi di cessione di una ditta che svolge l'attività di agente di commercio, e se tali somme devono essere soggette ad Iva.

RISPOSTA Ai fini delle imposte dirette, come chiarito nella risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 105 del 2005, nel caso di ditta individuale e società di persone, le indennità percepite dall'agente non concorrono alla formazione del reddito di impresa (ai sensi dell'art. 56, comma 2 del TUIR), sono qualificate come reddito di lavoro autonomo (ai sensi dell'art. 53 c. 2 lett. e), del TUIR) e, quindi, sono assoggettate a tassazione separata (ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera d), del TUIR) e alla ritenuta d'acconto del 20% (art. 25 del D.P.R. 600/73).

Nel caso di società di capitali, invece, l'indennità non va assoggettata a ritenuta e dovrà essere ricompresa nel reddito d'impresa.

Inoltre, il pagamento delle indennità suppletiva di clientela è dovuto a titolo risarcitorio e, pertanto, non è soggetto ad IVA.

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI GETTONI. OBBLIGO MEMORIZZAZIONE ED INVIO CORRISPETTIVI

DOMANDA Si chiede di conoscere se, in relazione ai distributori automatici, senza porta di comunicazione, che distribuiscono gettoni da utilizzare successivamente per il servizio di lavanderia oppure per l'acquisto di detersivi, vige l'obbligo della memorizzazione elettronica e dell'invio telematico dei dati dei corrispettivi, a decorrere dal 1° gennaio 2018, anche nel caso in cui si tratti di un'attività marginale.

RISPOSTA Come noto, con il Provvedimento del 30 marzo 2017 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sono state definite le informazioni, le regole tecniche, gli strumenti e i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, derivanti dall'utilizzo di distributori automatici diversi da quelli disciplinati dal precedente Provvedimento del 30 giugno 2016, ossia quelli che non dispongono di una "porta di comunicazione", attiva o attivabile, che consenta di trasferire digitalmente i dati a un dispositivo idoneo a trasmettere gli stessi al sistema dell'Agenzia.

Il medesimo Provvedimento, al punto 1.4, prevede che le disposizioni in esso contenute si applicano anche agli apparecchi che erogano indirettamente prodotti e servizi agli utenti finali (come, ad esempio, il distributore che eroga, previo pagamento, gettoni o schede elettroniche da inserire in altre macchine per usufruire del prodotto o del servizio).

Pertanto, gli adempimenti di cui al citato Provvedimento trovano applicazione anche in relazione alla tipologia di distributore automatico prospettato nel quesito, a prescindere dalla circostanza che si tratti di un'attività marginale.